


SAFE DATE

APPUNTAMENTO CON LA SICUREZZA

#3 • Cadute dall'alto e
Dispositivi di Protezione




Lifting Utils

CONOSCERE IL RISCHIO


Il Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) identifica come attività potenzialmente a rischio, qualsiasi attività esponga i lavoratori a **cadute da altezza superiore ai 2 metri rispetto a un piano stabile**.

I dati INAIL sono allarmanti: il 25% degli infortuni totali, e il 32% degli incidenti mortali sul lavoro sono imputabili alla caduta dall'alto dei lavoratori.

Infortuni imputabili a cadute dall'alto



Morti sul lavoro per cadute dall'alto



Dati Inail sugli infortuni ➤ Un'accurata analisi dei fattori di rischio è importante, per attuare le corrette misure preventive; analizziamo di seguito alcuni dati.

Secondo l'Istituto il 65% degli incidenti di caduta dall'alto denunciati riguarda il settore edile, l'11% in quello agricolo; il 52% delle cadute avviene nei cantieri.

In oltre il 77% dei casi, agli interessati vengono riscontrate fratture, seguite da schiacciamenti o traumi a sedi multiple, la sede più interessata il cranio. Il 47% delle morti sul lavoro per caduta dall'alto riguarda lavoratori con più di 50 anni.

Il 71% dei casi di infortuni sono registrati in imprese con meno di 9 dipen-



denti.

Da una prima analisi risulta evidente che le microimprese del settore edile non risultano particolarmente sensibili al tema della sicurezza e che, gli anni di esperienza trascorsi sul luogo di lavoro, non garantiscono l'incolumità.

In riferimento alle modalità di caduta, i dati INAIL evidenziano quanto segue:

Modalità di infortunio



- **23% cadute per sfondamento di copertura;**
- **17% cadute da scale portatili;**
- **12% cadute da parti fisse di edifici (terrazzi, tetto, parapetto);**
- **10% cadute da ponteggi e impalcature.**
- **10% cadute nei varchi;**
- **9% cadute da mezzi di sollevamento.**

Le cadute per sfondamento di copertura, le cadute nei varchi sono imputabili a passaggi in aree non calpestabili e non correttamente segnalate.

Le modalità di utilizzo, l'inadeguatezza e l'errato assetto costituiscono i fattori principali di caduta da scale portatili.

Le cadute da parti fisse di edifici, ponteggi e impalcature, oltre alle modalità operative, sono imputabili a perdita di equilibrio e relativa mancanza di protezioni o dispositivi di protezione individuale.

Le cadute da mezzi di sollevamento possono essere attribuite anche a macchinari inappropriati.

Emerge quindi un dato importante: le modalità operative, gli errori procedurali, il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione e dei sistemi di segnalazione dei pericoli, costituiscono causa comune nelle cadute.

• CAUSE DI CADUTA DALL'ALTO •

**Modalità operative,
errori procedurali,
uso di mezzi inappropriati
mancato utilizzo dei Dispositivi di Protezione
e dei sistemi di segnalazione pericoli.**



Dispositivi di Protezione ➤ Per **Dispositivi di Protezione** si intende l'insieme dei dispositivi atti a limitare o contenere danni per la salute dei lavoratori.

Si distinguono in:

- **Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)** proteggono la collettività dei lavoratori.
- **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)** proteggono il singolo lavoratore


DPC ANTICADUTA

- **Reti di sicurezza:** intelaiature metalliche di sostegno, proteggono dalla caduta dall'alto persone e/o cose.
- **Parapetti:** per la protezione dei bordi, sono costituiti da almeno 2 montanti a cui fissare i correnti e la tavola fermapiede, vengono allestiti per evitare cadute dall'alto e/o negli scavi
- **Ancoraggi:** formati da un supporto, un ancorante e un elemento da fissare; utilizzati per collegare dispositivi di protezione e attrezzature di lavoro di cui si vuole garantire la stabilità.
- **Trabattello:** impalcati di lavoro poggiati a terra, con ruote, che permettono di operare in quota in sicurezza.
- **Ponteggi:** opere provvisorie di accesso e servizio costituite da tubi e giunti assemblati che garantiscono il passaggio su aree sicure.

DPI ANTICADUTA

- **Sistema di trattenuta:** impedisce al lavoratore di raggiungere le zone dove esiste il rischio di caduta.
- **Sistema di posizionamento sul lavoro:** permette alla persona di lavorare sostenuta, in tensione/trattenuta, senza cadere.
- **Sistema di accesso su fune** permette la movimentazione impedendo o arrestando la caduta mediante una fune di lavoro e una di sicurezza collegate a punti di ancoraggio.
- **Sistema di arresto caduta:** limita la forza d'urto sul corpo durante l'arresto caduta.
- **Sistema di salvataggio:** previene la propria caduta o quella di altri.





Misure Preventive

- Per la riduzione dei fattori di rischio, il **Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro**, prevede uno specifico obbligo di **formazione dei lavoratori** oltre all'impiego di **Dispositivi di Protezione**.

A questo vanno inoltre applicate misure preventive che eliminino, o quanto meno, riducano il rischio di caduta:

- **Preferire l'impiego di Dispositivi di Protezione Collettiva rispetto ai Dispositivi di Protezione Individuale.**
- **Scegliere attrezzature di lavoro idonee alla tipologia di lavori da eseguire e sistemi di segnaletica adeguati.**
- **Selezionare il sistema di accesso in quota più adatto in rapporto alla frequenza di uso, al dislivello e alla durata dell'impiego.**

CADUTA PER SFONDAMENTO DI COPERTURA

Come già evidenziato, la caduta per sfondamento di copertura, è al primo posto tra le cause di incidente.

Le misure da attuare prevedono:

- segnalazione adeguata del percorso degli operatori;
- interclusione del passaggio nelle aree di copertura non portanti;
- predisposizione di piani di camminamento, reti e protezioni.

Ove non sia possibile prevedere i citati DPC, si rende necessario l'uso dei seguenti DPI Anticaduta da fissare a parti stabili:

- imbracature, connettori, cordini;
- assorbitore di energia,
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili e rigide;
- dispositivo di ancoraggio.



CADUTE DA SCALE PORTATILI

Il 17% delle cadute dall'alto sono imputabili all'uso non corretto di scale portatili.

Le scale devono essere appropriate e scelte tenendo conto natura del lavoro da svolgere, del luogo, dell'altezza da raggiungere.

Le scale vanno utilizzate esclusivamente nei casi in cui l'uso di attrezzature considerate più sicure (trabattelli e/o ponteggi) non siano possibili per caratteristiche dei siti o per la breve durata di impiego.

La normativa vigente prevede che le scale siano provviste di dispositivi anti-sdruciolevoli alle estremità dei montanti, nelle estremità superiori possono essere sostituiti da ganci di trattenuta. Devono essere realizzate in materiale idoneo, utilizzate con calzature ad uso professionale (antiscivolo) e adeguatamente assicurate prima dell'uso.



CADUTA DA PARTE FISSA DI EDIFICIO

Per lavorare sui tetti o sulle coperture è necessario:

- ▶ predisporre sistemi di accesso adeguati all'esterno, qualora non siano presenti all'interno;
- ▶ ove non sia possibile utilizzare piattaforme di lavoro elevabili, dotare i ponteggi di parapetti, reti e altri dispositivi di protezione collettiva;
- ▶ fornire ai lavoratori i DPI anticaduta che permettano l'accesso e l'ancorag-



gio e verificare, secondo quanto dalla normativa vigente, la predisposizione ai sistemi di ancoraggio.

CADUTA DA PONTEGGI ED IMPALCATURE FISSE

Questo infortunio può essere contenuto predisponendo le impalcature o i ponteggi di tutti gli elementi di protezione: parapetti, reti, DPI anticaduta.

Il personale addetto alla costruzione del ponteggio deve essere stato adeguatamente formato, l'installazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal PIMUS (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio di Ponteggi).

CADUTA ALL'INTERNO DI VARCO

I varchi presenti in prossimità di scale, vani ascensore, lucernai, aperture nei solai o altro devono essere adeguatamente protetti tramite parapetti, dotati di tavole fermapiede, e segnalati tramite dispositivi visibili anche in condizioni di scarsa illuminazione.

CADUTA DA MEZZI DI SOLLEVAMENTO

L'uso di piattaforme elevabili, di automezzi che permettono di lavorare in quota o di altri mezzi di sollevamento prevedono l'addestramento e la formazione del lavoratore, e del datore di lavoro, all'utilizzo dei macchinari.

I mezzi di sollevamento utilizzati devono rispondere agli standard di sicurezza, così come tutti i Dispositivi di Protezione.

Secondo quanto previsto dall'art. 77 del d.lgs. 81/2008, è necessario effettuare la corretta manutenzione di tutti i DPI in uso (caschi, cinture di sicurezza) procedere alle riparazioni e/o sostituzioni, quando necessario, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti nei fogli informativi.





Lifting Utils

FEDA S.r.l. · Via Mario Corrieri, 16 · 05100 Terni - Italy
T +39 0744 407351 · M +39 392 9095093 · F +39 0744 427183 ·
www.feda.it - info@feda.it